

@ 219	<i>Settore</i> Noleggio	<i>Argomento</i> Noleggio autobus con conducente: requisiti di idoneità professionale
----------	----------------------------	---

Domanda: La presente riguarda il requisito dell'idoneità professionale richiesto alle imprese che esercitano la professione di trasporto di viaggiatori nonché la verifica triennale, prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e regolata dall'art. 4 comma 4, del D.M. 28.04.2005, n. 161.

Per maggior chiarezza si illustra il caso presentatosi a questo Comune: nel 2003 un'impresa di noleggio da rimessa mediante autobus aveva presentato un attestato rilasciato nel 1993 dalla Direzione Generale della Motorizzazione-Ufficio della Motorizzazione di Venezia, quale requisito d'idoneità professionale maturato dal proprio Direttore sulla base della pratica commerciale.

In forza di detto requisito e della regolare conclusione del procedimento era stata rilasciata la prescritta autorizzazione.

Con l'entrata in vigore della L.R. 11/09 e della verifica triennale prevista dalla succitata normativa, quest'ufficio ha avviato il procedimento per la verifica della permanenza dei requisiti per l'esercizio della professione in parola.

A tal fine il Direttore dell'impresa ha dichiarato il possesso dei requisiti mediante dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/00, richiamandosi all'attestato del 1993, sopra indicato.

Ciò posto e considerato che l'impresa suindicata non rientra nelle fattispecie individuate ai commi 2 e 3 del citato art. 18, si chiede se per il caso in esame trovino applicazione gli artt. 7, comma 4, e 8, comma 3, del D.Lgs. 395/00 con conseguente necessità di superamento della prova d'esame da parte del direttore.

Distinti saluti.

Risposta: *(formulata con nota prot. n. 19183/U del 3 marzo 2010)*

In relazione alle note a riferimento, si precisa che, ai sensi del D.Lgs 395/00, sono soggette ai periodici controlli triennali le imprese abilitate a svolgere l'attività di trasportatore su strada, da parte delle Autorità che hanno loro autorizzato i servizi di trasporto.

Pertanto, le Autorità debbono verificare la permanenza del possesso da parte dell'impresa di ciascuno dei tre requisiti prescritti per l'accesso a tale attività. In particolare, con riferimento al requisito dell'idoneità professionale, è da verificare se è inserito nell'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3, cc. 2 e 2-bis, del D.Lgs. 395/00, colui che è titolare di un attestato di idoneità professionale.

Si precisa, altresì, che la capacità professionale di colui che risulta in possesso del relativo attestato non può essere, per quanto prevede la vigente normativa, periodicamente verificata, risultando essa parte del patrimonio culturale del soggetto che ha conseguito tale titolo, a seguito del superamento di un esame o, in virtù della precedente regolamentazione (D.M. 448/91), di aver comprovato la propria esperienza quinquennale nella direzione dell'attività di trasporto di un'impresa abilitata.

Infine, giova sottolineare, che, diversamente da quanto previsto in precedenza, per ottenere l'attestato di idoneità professionale, coloro che dimostrano di avere la predetta esperienza quinquennale devono superare l'esame di controllo, previsto all'art. 7, co. 4, D.Lgs. 395/00, che prevede una più favorevole valutazione della prova pratica. Tale "esame di controllo" non è quindi finalizzato a verificare in un momento successivo il possesso dell'idoneità professionale, da parte di coloro che sono già titolari di un attestato; bensì finalizzato a verificare la conoscenza delle materie previste nell'allegato II del medesimo D.Lgs. 395/00, da parte di questi ultimi soggetti.

IL DIRIGENTE LA DIVISIONE - Ing. Marco Pittaluga
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici